

COMUNE DI ACQUARO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

APPROVATO
CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 5 DEL 30/04/2024

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Tutela delle imprese di minori dimensioni

Art. 3 – Obblighi di trasparenza

Art. 4 – Principio di rotazione

Art. 5 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Art. 6 – Deroga all’obbligo di rotazione

Art. 7 – Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Art. 8 – Controlli e stipula

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito denominato Codice), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, ed a cui si rinvia.

Art. 2
Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione per le procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzando il potenziale.

Art. 3
Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 4
Principio di rotazione

Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 5
Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

FASCIA	BENI/SERVIZI/LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000
B	≥ 15.000 e < 30.000
C	≥ 30.000 e < 40.000
D	≥ 40.000 e < 80.000
E	≥ 80.000 e < della soglia per l'affidamento diretto (lavori < € 150.000 – beni e servizi < € 140.000)

Art. 6
Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti

condizioni:

- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Art. 7

Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, trascorso il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

- a) In caso di lavori**, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura;
- b) in caso di servizi e forniture**, importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- c) numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.**

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito a 5 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito a 10 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- 1) con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- 2) con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;

- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria “deserta”;
- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
- per i Consorzi di cui all’articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l’esecuzione, in applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d’ufficio.

Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all’accertamento di false dichiarazioni, trascorso infruttuosamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l’inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all’esclusione del concorrente e a individuare l’operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell’espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell’ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di stabilire di procedere mediante la fissazione di criteri oggettivi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

Art. 8 **Controlli e stipula**

Tenuto conto di quanto previsto all’art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Importo affidamento	Modalità di controllo
inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti disposti nel corso dell’anno solare arrotondato all’unità superiore. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’A.N.A.C. e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento.
pari o superiore ad € 40.000,00	Gli operatori economici attestano con D.G.U.E. il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 prima dell’affidamento.

La stipula dei contratti sotto soglia avviene secondo le modalità di cui all’art. 18 del Codice.

Per l’imposta di bollo si rinvia all’art. 3 Allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023 ed alla disciplina applicabile.

Art. 9 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.